REGOLAMENTO (CE) N. 1884/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/97 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione (5) ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP; che è quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione (6);

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 815/97 (8), in caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato in particolare alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato tal quale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; che l'obbligo di presentare tale prova è previsto nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1883/97 per le esportazioni di grano tenero a destinazione di Ceuta, Melilla e alcuni Stati ACP; che le esportazioni a destinazione di altri paesi terzi nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1339/97 avvengono a condizioni meno favorevoli; che il rischio di frodi è quindi limitato; che, per non ostacolare tali esportazioni verso gli altri paesi terzi, è necessario rinunciare alla presentazione della prova di arrivo; che può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1339/97 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed i paesi ACP di cui all'allegato III.»

3) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis

«Articolo 4 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito della presente gara, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.».

4) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

5) È aggiunto il seguente allegato III:

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(3) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
(4) GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.
(5) Vedi pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.
(7) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(8) GU L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.

«*ALLEGATO III*

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania	Ciad	Seicelle
Mali	Centrafrica	Comore
Niger	Benin	Madagascar
Senegal	Camerun	Maurizio
Burkina Faso	Guinea Equatoriale	Angola
Gambia	São Tomé e Príncipe	Zambia
Guinea Bissau	Gabon	Malawi
Guinea	Congo	Mozambico
Capo Verde	Repubblica Democratica del Congo	Namibia
Sierra Leone	Ruanda	Botswana
Liberia	Burundi	Zimbabwe
Costa d'Avorio		Lesotho
Ghana		Swaziland
Togo		Gibuti
		Etiopia
		Eritrea»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione